



Aspetti relativi alla quantificazione del lucro cessante (progressione del reddito; scarto tra vita fisica e lavorativa; utilizzazione dei criteri di capitalizzazione)

## **Descrizione**

La <u>sentenza n. 8349 del 27 marzo 2024</u> della Corte di Cassazione esamina la la decisione della Corte territoriale di procedere ad una riduzione dellâ??importo risarcitorio in favore del ricorrente, in considerazione del (preteso) principio secondo cui â??*lâ??effettiva percezione del reddito* (può) ragionevolmente ridursi con lâ??avanzare dellâ??età del sinistratoâ?• e di tenere in considerazione lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa. La Corte considera la sentenza gravemente carente sul piano logico-giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal carattere meramente apparente.

Ed invero la Corte di Cassazione rileva come: â??tali argomentazioni appaiono allâ??evidenza del tutto prive di logicità e sostanzialmente irragionevoli, dovendo attribuirsi carattere decisivo al dato di comune apprezzamento relativo alla **normale dinamica reddituale di ciascun lavoratore**, di regola destinata ad aumentare con lâ??avanzare dellâ??etÃ, vuoi per lâ??affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto allâ??accrescimento delle esperienze, vuoi per effetto del maturare dellâ??anzianità del lavoratore dipendente, comportante di norma incrementi salarialiâ??;

Pure censurabile lâ??applicazione del coefficiente concernente lo **scarto tra la vita fisica e la vita lavorativ**a, â??non comprendendosene più le ragioni operative nel quadro di un sistema che, attraverso la generalizzazione del criterio di liquidazione pensionistica su base contributiva, appare piuttosto volto ad aggravare (invece che ad attenuare) il pregiudizio patrimoniale connesso alla forzata inattività del lavoratore danneggiatoâ??.

La Corte disattende invece la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo alla pretesa violazione delle norme che disciplinano la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno, in considerazione della **mancata utilizzazione dei coefficienti più attuali**, ma lo fa non da un punto di merito ma per la genericità della censura.



Ed invero secondo lâ??insegnamento della giurisprudenza di legittimitÃ, il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con il **regio decreto del 1922**, dal momento che â??questi ultimi, a causa dellâ??aumento della durata media della vita, e della diminuzione dei saggi dâ??interesse, non sono idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno. Sicché, per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c. la valutazione deve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, alla stregua di parametri che considerino da un lato, la retribuzione media dellâ??intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dallâ??altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquilianoâ??.

Nel caso di specie, la corte territoriale, aveva ricavato il coefficiente di capitalizzazione dalle più recenti tabelle previdenziali e assistenziali elaborate dallâ??INAIL.

A fronte di ciò il ricorrente aveva censurato tale scelta â??in modo solo generico e sostanzialmente apodittico, essendosi limitato a rilevare la (pretesa) insussistenza di elementi idonei ad attestare lâ??attualità del coefficiente (senza peraltro sviluppare alcun calcolo che, sulla base di coefficienti alternativi, avrebbe in ipotesi garantito risultati più favorevoli), astenendosi dallâ??allegare e comprovare il ricorso di alcuna erroneità del richiamo che la corte territoriale ha espressamente operato â??alle più recenti tabelle previdenziali e assistenziali elaborate dallâ??Inailâ?•, risolvendo, pertanto, la propria censura in una sostanziale contestazione nel merito del potere discrezionale di valutazione equitativa del danno che il giudice dâ??appello ha sul punto esercitato in modo corretto e nel rispetto di parametri adeguatiâ??.

Al fine di ottenere diversa valutazione da parte della Corte di Cassazione sarebbe stato il caso di richiamare e analiticamente rappresentare il punto di approdo operato dalle recenti **tabelle di capitalizzazione, adottate dallâ??Osservatorio della Corte di Appello di Milano**<a href="https://studiolegalepalisi.com/2023/05/28/la-nuova-tabella-per-il-calcolo-del-lucro-cessante/">https://studiolegalepalisi.com/2023/05/28/la-nuova-tabella-per-il-calcolo-del-lucro-cessante/</a>), così rilevando i limiti e le carenze del metodo utilizzato dalla Corte territoriale.

## Categoria

1. Focus giuridico

**Data di creazione** 05 Apr 2024